

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3455 di lunedì 22 dicembre 2014

Videoterminali: obblighi del datore di lavoro e attrezzature di lavoro

Una guida si sofferma sugli obblighi del datore di lavoro in relazione alle attività con attrezzature munite di videoterminali. La valutazione dei rischi e le caratteristiche dei videoterminali. Focus su schermo, tastiera e software.

Roma, 22 Dic ? Nel Titolo VII del D.Lgs. 81/2008, dedicato alle "**attrezzature munite di videoterminali**", l'articolo 174 richiede al datore di lavoro di organizzare e predisporre i posti di lavoro, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV (Videoterminali) del Testo Unico e di adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni, *tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati*.

Ricordando che ormai nel mondo del lavoro è sempre più diffuso l'utilizzo dei videoterminali, tanto da diventare spesso protagonista nel lavoro d'ufficio, vediamo di raccogliere **utili indicazioni sui compiti del datore di lavoro** dalla guida prodotta dall' Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo "Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all'apparato sanzionatorio".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20019] ?#>

Dopo aver ricordato che il lavoro con i videoterminali (VDT) può comportare vari effetti sulla salute ? "in relazione alla durata dell'esposizione, alle condizioni dell'hardware, dell'ergonomia del posto di lavoro e delle condizioni ambientali" ? la guida segnala i principali **obblighi del datore di lavoro**:

- "provvedere all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, attraverso il quale vengono previste adeguate misure di prevenzione e protezione, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed in collaborazione con il medico competente;
- procedere all'individuazione dei dipendenti che rientrano nell'applicazione della normativa, accertando l'effettivo raggiungimento o superamento del limite settimanale di adibizione, in collaborazione con i dirigenti preposti alle varie strutture e tenendo conto della specifica attività degli interessati, delle modalità e dei tempi del suo svolgimento in riferimento alle logiche organizzative proprie di ogni amministrazione;
- effettuare l'adeguamento immediato, se non già effettuato, dei posti di lavoro".

Ricordiamo che il videoterminalista è il lavoratore che (articolo 173) *utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175*.

In particolare il documento schematizza e riporta anche le **fasi che il datore di lavoro dovrà seguire per la valutazione del rischio**:

- "esame preliminare dell'attività lavorativa e riunione con le funzioni preposte e responsabili e con i rappresentanti dei lavoratori;
- sopralluoghi degli ambienti di lavoro, delle apparecchiature e degli impianti di ogni unità organizzativa elementare, consultazione dei lavoratori e verifica generale degli adempimenti di legge pregressi;
- descrizione del processo lavorativo;
- individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di rischio per ogni luogo di lavoro e per mansione;
- individuazione e caratterizzazione dei lavoratori addetti ai videoterminali;
- identificazione del rischio di esposizione residuo, in riferimento alle regole di buona tecnica;
- identificazione delle non conformità alla legislazione e alla norme tecniche vigenti;
- valutazione dei rischi identificati ed elaborazione di un giudizio di gravità per ciascuno dei essi, con riguardo a norme di legge, standard nazionali e internazionali di buona tecnica, linee guida di tutela della salute e igiene del lavoro, prassi amministrative,

orientamenti dei fabbricanti di macchine e attrezzature, integrando tali dettami con indicazioni derivanti dal buon senso e dalla pratica ingegneristica;

- individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in seguito agli esiti della valutazione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire ai lavoratori;
- preparazione del documento di valutazione del rischio contenente un programma temporale di attuazione degli interventi, secondo le priorità emerse dall'analisi;
- discussione con le funzioni preposte e responsabili, i rappresentanti dei lavoratori del documento preliminare di valutazione e del relativo programma di attuazione degli interventi;
- stesura della relazione finale;
- approvazione da parte del datore di lavoro del documento finale di valutazione".

La guida riprende poi le indicazioni di maggior rilievo relative alle articolate disposizioni che individuano le **caratteristiche che devono possedere i videoterminali** e le **modalità di predisposizione e organizzazione dei posti di lavoro**.

Si segnala ad esempio che riguardo allo **schermo**:

- i caratteri "devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee;
- l'immagine "deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali".

Inoltre lo schermo:

- "deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile";
- "non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore".

Riportiamo anche alcune indicazioni relative alla **tastiera** che "deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani".

Inoltre lo spazio davanti alla tastiera "deve essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore".

Altre indicazioni:

- "la tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi;
- la disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa;
- i simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro".

Rimandando ad una lettura integrale della guida, che in merito alle caratteristiche dei videoterminali e posti di lavoro si sofferma su vari elementi (piano di lavoro, sedile di lavoro, spazio, illuminazione, riflessi e abbagliamenti, rumore, calore, radiazioni, umidità, ...), concludiamo dando qualche indicazione relativa all'**interfaccia elaboratore/uomo**.

Infatti "all'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali", il datore di lavoro deve tener conto dei seguenti fattori:

- "il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
- il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore;
- nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
- i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
- i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
- i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo".

Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario, " Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all'apparato sanzionatorio", Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno I del semestrale "EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO" (formato PDF, 12.51 MB).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it